REGOLAMENTO (CEE) N. 3417/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1986

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana della voce doganale 69.11 della tariffa doganale comune originari dello Sri Lanka beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3599/85 del Consiglio, del 17 dicembre 1985, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1986, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 11 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per il vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana, della voce doganale 69.11 della tariffa doganale comune il massimale individuale è fissato a 547 500 ECU ; che in data 31 ottobre 1986 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari dello Sri Lanka hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione ; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti dello Sri Lanka,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dall'11 novembre 1986 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3599/85 è ripristinata nella Comunità per i seguenti prodotti, originari dello Sri Lanka :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
69.11 (Codice Nimexe 69.11-tutti i numeri)	Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 352 del 30. 12. 1985, pag. 1.